

COMMISSIONE IX

LAVORI PUBBLICI

37.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI GIOVEDÌ 1° AGOSTO 1985

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIUSEPPE BOTTA

INDI

DEL VICEPRESIDENTE PIERA BONETTI MATTINZOLI

INDICE

	PAG.		PAG.
Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):		FACCHETTI GIUSEPPE	26
ROCELLI ed altri: Ristrutturazione dei ruoli dell'ANAS e decentramento di competenze (798)	3	MEDRI GIORGIO	26
BOTTA GIUSEPPE, <i>Presidente</i>	3, 7, 10 11, 13, 19, 20, 24, 25	PIERMARTINI GABRIELE	26
BONETTI MATTINZOLI PIERA, <i>Presidente</i>	11, 13 17, 19, 24, 25, 26	POLESELLO GIAN UGO	19
ALBORGHETTI GUIDO	19	RICCIUTI ROMEO	18
BOETTI VILLANIS AUDIFREDI LUDOVICO	26	ROCELLI GIANFRANCO, <i>Relatore</i>	3, 11, 13, 18, 19
COMIS ALFREDO	25	SATANASSI ANGELO	5, 10
EBNER MICHL	17, 18, 19, 20, 25	TASSONE MARIO, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	5, 7 11, 13, 18, 25
		Votazione segreta:	
		BONETTI MATTINZOLI PIERA, <i>Presidente</i>	26

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,30.

ORLANDO FABBRI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione della proposta di legge Rocelli ed altri: Ristrutturazione dei ruoli dell'ANAS e decentramento di competenze (798).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Rocelli ed altri: « Ristrutturazione dei ruoli dell'ANAS e decentramento di competenze ».

Comunico che abbiamo acquisito i pareri della I Commissione affari costituzionali, della V Commissione bilancio e della VI Commissione finanze e tesoro.

La I Commissione affari costituzionali « nel riservarsi eventuali ulteriori valutazioni nelle successive fasi dell'*iter* del progetto di legge, esprime parere favorevole, a condizione che vengano ridotti gli organici dei dirigenti tecnici ed amministrativi, al fine di adeguare i posti di funzione alle funzioni dirigenziali previste a livello centrale e periferico; e con la seguente osservazione: venga stabilito che anche i Consiglieri della Corte dei conti possono far parte delle Commissioni esaminatrici previste dal progetto di legge e per le quali è prevista la presenza di magistrati ».

La V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole, a condizione che il testo sia riformulato in modo che le disposizioni comportanti oneri producano effetti a decorrere dall'anno finanziario 1986, e

che l'articolo 23 sia sostituito dal seguente: « All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 3.100 milioni nell'anno finanziario 1986 e in lire 4.000 milioni nell'anno finanziario 1987, si provvede mediante imputazione di copertura alle disponibilità risultanti nella categoria V (interessi) del bilancio triennale 1985-1987 dell'Azienda nazionale autonoma delle strade.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Prego l'onorevole Rocelli di riferire sui lavori del Comitato ristretto.

GIANFRANCO ROCELLI, *Relatore*. Signor presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, ho già esposto, nelle numerose riunioni del Comitato ristretto, che hanno preceduto l'attuale discussione in sede legislativa, le urgenti ragioni che motivano questa proposta di legge, che spero potrà essere approvata entro oggi. Le origini del testo in discussione risalgono al lontano 1979, e poi al 1980, quando si decise lo stralcio dell'allora documento della Camera n. 1550: infatti, già a quel tempo si era compresa la necessità di sanare una situazione che si opponeva alla funzionalità e all'organizzazione dell'ANAS, venendo ad incidere sulla possibilità di strutturare numerosi compartimenti. Si decise però di affrontare non solo le questioni relative alle strutture compartimentali, ma anche quelle attinenti alla funzionalità e all'organizzazione dell'ANAS stessa, in modo da costituire quasi un punto di passaggio verso l'obiettivo finale, di cui bisogna assolutamente farsi carico, di una riorganizzazione generale dell'Azienda delle strade. Ciò in relazione particolar-

mente ai compiti istituzionali che l'ANAS, in questi ultimi tempi, si è venuta ad assumere, a seguito di misure prese da questa stessa Commissione e in vista di altri importanti adempimenti, come il piano decennale della grande viabilità, di prossima definizione.

Ritengo che sia impossibile affrontare tali nuovi compiti senza un minimo di riorganizzazione, senza un adeguamento del personale necessario, tecnico ed amministrativo, ai vari livelli.

Con il testo in esame, si attua un primo decentramento funzionale dell'ANAS, basato soprattutto sulla capacità dei compartimenti di spendere delle somme, sia pure di modeste dimensioni, con riferimento non solo agli interventi sulla viabilità, ma anche alla gestione del patrimonio stradale, particolarmente per quanto attiene alla manutenzione, sulla quale ci siamo sempre molto soffermati, ritenendola uno dei momenti centrali della gestione dell'ANAS. Per attuare questa prima fase di decentramento amministrativo, abbiamo previsto una struttura dirigenziale e periferica per la quale a ciascun compartimento o ufficio speciale sono destinati un dirigente superiore tecnico, capo compartimento, e due primi dirigenti, uno tecnico ed uno amministrativo; ciò anche in considerazione della complessità tecnico-amministrativa dei lavori da compiersi, specialmente con riferimento all'attuazione del piano decennale.

Abbiamo anche affrontato un problema che sembra di particolare urgenza, in relazione ai compiti istituzionali dell'ANAS, e cioè quello della assunzione in ruolo di un primo gruppo di geometri, necessari per il completamento della fase progettuale a carico dell'ANAS. Giustamente poi, a mio avviso, si sta introducendo la figura dell'architetto nella progettazione stradale: in questo modo si potrà giungere ad una evoluzione di questa progettazione, e compiere una prima sperimentazione, i cui risultati ci permetteranno, un domani, in sede di ristrutturazione generale dell'azienda, di verificare la funzionalità di queste presenze.

Si è anche deciso di determinare gli ambiti territoriali dei compartimenti riferendoli in modo preciso a quelli generali, regionali. Perciò si è previsto che la provincia di Belluno rientri nel compartimento del Veneto, e si sono stabilite le sedi dei compartimenti tutte nei capoluoghi di regione, per esprimere politicamente la nostra volontà di attuare un decentramento, tra ANAS e regione, migliore di quello esistente. Abbiamo previsto anche l'istituzione di uffici speciali e di sezioni staccate, in modo da potere rendere la presenza dell'ANAS sul territorio non tanto e non solo rigidamente ancorata alla struttura compartimentale quanto rispondente anche a quei criteri di agilità che strumenti di intervento sul territorio devono avere in un quadro di programmazione che, comunque, deve essere sempre recuperato a livello centrale.

Abbiamo pensato, inoltre, di ampliare, insieme alle tabelle che abbiamo presentato, i ruoli dell'ANAS in relazione ad alcune particolari necessità. Ma abbiamo anche considerato come un discorso più ampio sugli organici avrebbe potuto indurci ad una discussione ben più complessa e vasta, senza tuttavia alcun riferimento di carattere legislativo (di cui il Governo dovrebbe farsi carico). Evidentemente, il discorso si sarebbe risolto esclusivamente in nuove assunzioni di personale (pure necessarie), ma senza un riferimento organizzativo, che, invece, a noi sembra essere il punto centrale della problematica relativa all'ANAS.

Al di là di queste dichiarazioni, chiediamo che sia davvero utile lo strumento che è stato preannunciato in relazione alla raccomandazione al Governo di adottare quelle misure che si rendano necessarie al fine di rispondere alle varie grandi esigenze dell'ANAS, come quella di una regolarizzazione del personale delle ex carriere ausiliarie, quelle relative ai cantonieri ed agli operai adibiti, per necessità di servizio, a mansioni di ufficio, quelle dei coadiutori, dei dattilografi e dei commessi, mediante l'inquadramento di tale personale tra le categorie impie-

gatzie in base alle funzioni effettivamente svolte ed ai nuovi e ponderosi impegni ai quali l'azienda sarà chiamata per l'attuazione del piano decennale.

Ritengo che risulti palese sin da ora la necessità di provvedere ad un incremento ulteriore dei ruoli organici del personale dell'ANAS, oltre i modesti aumenti previsti nella proposta di legge in discussione. Pertanto, come relatore del provvedimento, desidero sollecitare il Governo ad assumere le opportune iniziative atte a ripristinare gli organici dirigenziali precedentemente previsti dalla Commissione di merito, allo scopo di garantire l'attuazione del decentramento amministrativo e del potenziamento tecnico presso tutti i compartimenti di viabilità e gli uffici speciali, nonché ad assumere tutte le iniziative per ovviare alla situazione anomala in cui si trova il personale di esercizio, che, per esigenze di servizio, presta attualmente mansioni di ufficio e per consentire l'attuazione — in vista degli impegni ai quali l'azienda sarà chiamata — di un'organica ristrutturazione dell'ANAS, con l'aumento degli organici che si renderà necessario per un ulteriore adeguamento dell'azienda stessa ai compiti che ci apprestiamo ad affidarle.

Le Commissioni I affari costituzionali e V bilancio avevano espresso dei pareri ai quali, come relatore, mi sono adeguato formulando gli opportuni emendamenti.

Non mi resta ora che sollecitare una rapida approvazione del testo in discussione.

MARIO TASSONE, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Mi riservo di intervenire in sede di replica.

ANGELO SATANASSI. Anche se questo provvedimento è stato definito come « minoristrutturazione » dell'ANAS, ci rendiamo conto della necessità di fissare fin da ora alcuni punti di principio, al di là del semplice aggiustamento di carattere organizzativo-funzionale.

Se si vuole che la proposta di legge in discussione abbia un senso, si deve

riferirla, a nostro parere, a due punti qualificanti: la programmazione ed il decentramento. Tali due momenti sono, in realtà, affrontati in modo insufficiente negli articoli 8 e 9 del testo in discussione (che potrebbero diventare gli articoli 1 e 2 della legge di riordino), cosicché esso, nonostante la nostra buona volontà e le petizioni di principio qui espresse dal relatore, rischia di restare un provvedimento di semplice potenziamento dell'organico e non anche di riordino strutturale dell'azienda.

La programmazione deve essere pluriennale. L'ANAS deve avere la facoltà di programmare nell'arco di tempo di quattro anni — e ciò deve essere chiaramente stabilito per legge — attraverso un primo momento propositivo che non sia più rappresentato dal classico ed inutile elenco dei lavori o dei programmi di massima che squilibrano di fatto il piano, ed un secondo momento conclusivo con particolare riferimento alle analisi delle necessità ed alle valutazioni delle priorità in ordine alla redditività degli investimenti in base al *budget* finanziario.

In tale modo è possibile inserire nel piano determinati parametri oggettivi, come quello del traffico giornaliero medio, quelli della lunghezza e della larghezza delle strade, quello delle opere d'arte, quello della vetustà delle strade, quello dei « punti neri » o pericolosi, eccetera. Tali parametri oggettivi diventano così altrettanti coefficienti in base ai quali procedere alla distribuzione delle risorse per compartimento.

Queste cose vanno dette in modo chiaro nella formulazione del provvedimento al nostro esame.

Inoltre, onorevoli colleghi, priorità vuol dire riferirsi anche alla disponibilità finanziaria nel periodo concreto; altrimenti si rischia di fare programmi che regolarmente verranno disattesi, collocando sullo stesso piano, senza definire scale di priorità, un lungo elenco di strade e di opere pubbliche, creando tensioni nelle comunità locali.

Distribuire risorse sulla base degli elenchi non consente una giusta valutazione economica e sociale delle risorse finanziarie e del rapporto fra le diverse realtà in cui queste opere insistono.

Occorre perciò prima di tutto la stima delle disponibilità finanziarie per poter valutare la priorità nei programmi, invece di stanziare finanziamenti che seguono la logica del riparto quantitativo. Programmare vuol dire anche operare un confronto fra i compartimenti dell'ANAS, definendo il territorio sul quale insistono le strade; altrimenti questi elenchi di strade da costruire o riattare rischiano di essere avulsi dalla programmazione territoriale. Le priorità nascono da questo confronto e debbono discendere da una disponibilità finanziaria che può essere cadenzata in un quadriennio; sono del parere che queste cose vadano dette al momento del riordino complessivo dell'azienda.

L'articolo 8 dovrebbe essere secondo noi costruito in modo diverso stabilendo cioè che entro due mesi dall'approvazione del bilancio e della legge finanziaria il ministro dei lavori pubblici ed il presidente dell'ANAS, sulla base dei parametri fissati nel piano decennale di cui alla legge numero 531, provvedono all'assegnazione ai compartimenti dei fondi per investimenti sui capitoli di spesa per l'esercizio corrente.

Occorre, pertanto, definire prima la disponibilità finanziaria e poi stabilire l'assegnazione ai compartimenti.

Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria e straordinaria, l'assegnazione dei compartimenti avviene con l'applicazione dei parametri già in vigore, approvati dal ministro sentito il consiglio d'amministrazione dell'ANAS.

La programmazione nazionale definirà l'articolazione dei compartimenti, comprendendo la viabilità, incluso il piano decennale, e la restante rete viaria. Tutto ciò deve trovare disciplina nell'articolo 8, che invece si limita a segnalare un lungo elenco di opere da realizzare.

Questo vuol dire che siamo ancora al vecchio modo di governare la spesa pub-

blica nel settore delle vie di comunicazione, invece di intervenire sul territorio con criteri programmatori; a mio avviso il piano di ristrutturazione dell'ANAS deve comprendere sia il piano decennale sia la restante rete viaria.

Per quanto attiene all'articolo 9, sono del parere che il decentramento debba essere affrontato in modo corposo, altrimenti rimarrà soltanto una petizione di principi; i 500 milioni assegnati nel 1978 ai compartimenti, oggi superano abbondantemente i due miliardi indicati all'articolo 9. Non si tratta di un'innovazione, di un decentramento qualitativo, ma soltanto di aggiustamenti di cifre in base al tasso di inflazione.

Se vogliamo aumentare la velocità di spesa ed attuare veramente il decentramento dobbiamo agire diversamente; prendiamo il caso dei due miliardi indicati all'articolo 9, dei quali 1,5 da destinarsi alla realizzazione di opere e 500 milioni a disposizione per altri scopi. Cosa resta al compartimento? Praticamente nulla, solo poche centinaia di metri di strade.

Mi pare che perciò valga la pena di dilatare i limiti e le competenze previste per i compartimenti all'articolo 9, portando il limite a 3-4 miliardi.

Ci rendiamo conto che forse non è questa la sede per risolvere tutti i problemi, ma dobbiamo mandare dei segnali al Senato perché si approfondiscano i problemi che oggi si affrontano, senza nulla innovare, con il presente provvedimento.

Dobbiamo gestire il piano decennale e gli stanziamenti previsti dalla legge finanziaria basandoci sul criterio della programmazione e del collegamento con gli enti territoriali, i quali debbono costituire infrastrutture di grande valenza economica, produttiva e sociale.

Per queste ragioni manteniamo le nostre riserve qualora non siano apportate modificazioni qualitativamente innovative agli articoli che riteniamo essere i capisaldi di questa miniristrutturazione, cioè gli articoli 8 e 9, che attengono alla programmazione ed al decentramento amministrativo e gestionale.

MARIO TASSONE, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Desidero innanzitutto ringraziare il relatore onorevole Rocelli, non soltanto per la sua relazione di questa mattina — che si aggiunge a molte altre da lui svolte su questo provvedimento — ma anche per l'impegno dimostrato con grande competenza, al fine di richiamare l'attenzione di questa Commissione sui problemi affrontati con questo provvedimento. Abbiamo affrontato una problematica certamente importante e decisiva per il futuro dell'azienda, che dal 1961 è priva di regolamentazione di carattere legislativo.

Come abbiamo più volte sottolineato, questo provvedimento è da considerarsi una soluzione tampone, in attesa della riforma dell'ANAS, di cui si sta occupando una commissione di studio appositamente costituita.

Ritengo comunque che già da questo provvedimento siano emerse indicazioni utili circa il decentramento necessario per adeguare l'ANAS agli impegni istituzionali che vanno sempre più moltiplicandosi, per assicurare una rete viaria capace di corrispondere alle attese della comunità nazionale.

Forse al momento dell'esame degli emendamenti potrò aggiungere qualcos'altro rispetto ai problemi che ci stanno dinanzi; per il momento mi limito a sottolineare che gli emendamenti presentati hanno per il Governo un'importanza decisiva e fondamentale per avviare quel tipo di riforma che tutti auspichiamo, anche in vista di adempimenti quali il piano decennale.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta per imminenti votazioni in Assemblea.

La seduta, sospesa alle 10, è ripresa alle 10,30.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Poiché ai primi quattro articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura.

TITOLO I

DISPOSIZIONI URGENTI DI POTENZIAMENTO

ART. 1.

I ruoli organici del personale dell'A.N.A.S., di cui alla legge 7 febbraio 1961, n. 59, sono così aumentati:

carriera direttiva tecnica (ingegneri) qualifica iniziale da 120 a 165 posti;

carriera di concetto tecnico (geometri) qualifica iniziale da 183 a 275 posti;

carriera di concetto tecnico (disegnatori) qualifica iniziale da 20 a 30 posti;

carriera esecutiva tecnica (assistenti) qualifica iniziale da 77 a 150 posti;

carriera esecutiva amministrativa (coadiutori) qualifica iniziale da 235 a 335 posti.

(È approvato).

ART. 2.

Nell'ambito dei ruoli tecnici della Azienda Nazionale Autonoma delle Strade sono istituiti i seguenti ruoli organici:

a) personale tecnico delle carriere direttiva e dirigenziale (geologi) posti n. 20;

b) personale tecnico delle carriere direttiva e dirigenziale (architetti) posti n. 10.

Le carriere del personale suindicato sono articolate secondo la tabella IV-bis allegato A) alla presente legge.

(È approvato).

ART. 3.

Alla copertura dei posti portati in aumento e di nuova istituzione di cui ai precedenti articoli 1 e 2 si provvede quanto all'80 per cento mediante i concorsi pubblici di cui ai successivi articoli 4 e 5, e per la restante quota del 20 per

cento mediante concorsi interni riservati al personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge da effettuare in conformità alle vigenti disposizioni.

(È approvato).

ART. 4.

In sede di prima applicazione della presente legge i concorsi previsti per l'assunzione del personale di cui agli articoli precedenti si svolgono sulla base di due prove scritte e di un colloquio diretto ad accertare la capacità tecnico-professionale dei candidati per le assunzioni di ingegneri, geologi ed architetti; sulla base di una prova scritta e di un colloquio per le assunzioni di geometri, disegnatori ed assistenti. Per i concorsi a posti di coadiutore, ferma rimanendo una prova scritta, il colloquio è sostituito da una prova di dattilografia.

I concorsi per i posti portati in aumento dal precedente articolo 1 sono indetti su base compartimentale e, precisamente, con le seguenti destinazioni:

a) per gli ingegneri: Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna e Toscana;

b) per i disegnatori: Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto e Sardegna;

c) per i geometri: Piemonte, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Sardegna;

d) per gli assistenti: Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna, Marche e Sardegna;

e) per i coadiutori: Direzione generale, Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Liguria, Marche e Sardegna.

La ripartizione dei posti di cui al precedente comma fra la Direzione generale ed i Compartimenti interessati sarà effettuata con decreto del Ministro dei lavori

pubblici, Presidente dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, sentito il Consiglio di amministrazione dell'azienda.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

Per il sottoelencato personale, da destinare presso i Compartimenti della viabilità, le commissioni esaminatrici dei concorsi di cui ai precedenti articoli, sono nominate con decreto del Ministro dei lavori pubblici, Presidente dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, e sono così composte:

1) geometri e disegnatori:

a) dal dirigente del Compartimento o da altro funzionario di qualifica dirigenziale o direttiva - Presidente;

b) da un docente di materia professionale designato dal Provveditore agli studi della provincia sede del Compartimento - Membro;

c) da un funzionario amministrativo dell'ANAS appartenente alla ex carriera direttiva con qualifica funzionale non inferiore alla settima - Membro con mansioni anche di Segretario;

2) assistenti:

a) dal dirigente del Compartimento o da altro funzionario di qualifica dirigenziale o direttiva - Presidente;

b) da un docente di matematica designato dal Provveditore agli studi della provincia sede del Compartimento - Membro;

c) da un funzionario amministrativo dell'ANAS appartenente alla ex carriera direttiva con qualifica funzionale non inferiore alla settima - Membro con mansioni anche di Segretario;

3) coadiutori:

a) dal dirigente del Compartimento o da altro funzionario di qualifica dirigenziale o direttiva - Presidente;

b) da un docente di dattilografia designato dal Provveditore agli studi della provincia sede del Compartimento - Membro;

c) da un funzionario amministrativo dell'ANAS appartenente alla ex carriera direttiva con qualifica funzionale non inferiore alla settima - membro con mansioni anche di Segretario.

Per il personale da destinare presso la Direzione generale e presso i Compartimenti, le Commissioni esaminatrici sono nominate con decreto del Ministro dei lavori pubblici, presidente dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, e sono così composte:

ingegneri, geologi ed architetti:

a) da un magistrato con qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale o di Stato, Presidente;

b) da un docente universitario designato dal ministro della pubblica istruzione, membro;

c) da un funzionario tecnico dell'ANAS, con qualifica non inferiore a primo dirigente, membro;

d) da un funzionario amministrativo dell'Azienda, appartenente alla ex carriera direttiva, con qualifica funzionale, non inferiore alla settima, segretario.

All'onere derivante dall'espletamento dei concorsi di cui agli articoli precedenti, previsto in complessive 15 milioni di lire, si fa fronte con i normali stanziamenti di bilancio per gli esercizi 1985 e 1986.

Il relatore, onorevole Rocelli, ha presentato, su conforme parere della I Commissione affari costituzionali, il seguente emendamento:

Alla lettera a) del secondo comma, dopo la parola: « qualifica » aggiungere: « Consigliere della Corte dei conti. ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5 con la modifica testè apportata.

(È approvato).

Poiché ai successivi due articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura.

ART. 6.

In sede di prima applicazione, i concorsi per la copertura dei posti di geologo e di architetto, istituiti con la presente legge, sono banditi per la qualifica iniziale e per un numero di posti pari alla dotazione organica.

Il passaggio alla qualifica funzionale superiore avviene con le modalità previste dalle norme in vigore e nei limiti delle dotazioni organiche indicate nella tabella IV-bis.

(È approvato).

TITOLO II

RISTRUTTURAZIONE DELLE CARRIERE DIRETTIVE E DIRIGENZIALI

ART. 7.

La tabella X, quadri E ed F, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è sostituita dalla tabella IV-bis e dalla tabella X - quadri E ed F -, allegate alla presente legge.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 8.

Il Ministro dei lavori pubblici, presidente dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, approva con apposito decreto, sentito il Consiglio di amministrazione, i programmi di massima dei lavori e for-

niture predisposti annualmente e trasmessi con le proposte di priorità dai dirigenti capi compartimento.

Le assegnazioni ai compartimenti dei fondi sui capitoli di spesa per l'esercizio corrente vengono effettuate sulla base di tali programmi approvati ed i dirigenti capi compartimento assumono, nell'ambito dei fondi assegnati, singoli impegni di spesa nei limiti indicati nei successivi articoli 9 e 12.

ANGELO SATANASSI. Il gruppo comunista voterà contro questo articolo, per le motivazioni che ho esposto nel mio precedente intervento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 8.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 9.

In attesa della disciplina organica generale della dirigenza pubblica, le competenze dei dirigenti Capi compartimento della viabilità, nell'ambito della circoscrizione territoriale del proprio compartimento, sono le seguenti:

a) adottare i provvedimenti ed esercitare tutte le altre funzioni che sono loro direttamente attribuite da leggi, decreti o regolamenti o che vengono loro delegate dal Ministro;

b) predisporre le proposte di programmi di massima dei lavori e delle forniture e trasmetterle alla direzione generale per la determinazione di cui all'articolo 8 della presente legge;

c) approvare i progetti di massima ed esecutivi di lavori e forniture e le relative variazioni ed aggiunte fino all'importo di due miliardi di lire qualunque sia il modo con il quale si intende provvedere all'esecuzione dei lavori o procedere agli appalti e sino all'importo di un miliardo per quanto concerne i lavori in economia e le relative forniture;

d) adottare i provvedimenti per la giudicazione o l'affidamento dei lavori e forniture anche in economia, approvare contratti, assumere i relativi impegni di spesa nei limiti di valore di cui alla precedente lettera c) ed emettere i titoli di pagamento;

e) adottare i provvedimenti per la risoluzione e rescissione dei contratti, nonché per la definizione delle vertenze sorte in corso d'opera o in sede di collaudo per maggiori compensi o per esonero da penalità contrattuali, con le imprese esecutrici dei lavori affidati dal compartimento quando ciò che si chiede che l'amministrazione prometta, paghi od abbandoni non superi 250 milioni di lire;

f) approvare gli atti di transazione diretti a prevenire o a troncare contestazioni giudiziarie quando non si tratti di controversie di cui alla lettera e) e quando ciò che l'amministrazione promette, rinuncia ed abbandona non superi i 150 milioni di lire;

g) approvare le convenzioni che vengono stipulate tra i compartimenti ed altre amministrazioni dello Stato, enti pubblici e privati per regolare singoli rapporti;

h) approvare i concordati sulle indennità di esproprio;

i) disporre la corresponsione dei compensi per revisione prezzi definitive entro i limiti di competenza per un importo e comunque quando l'importo totale della revisione non superi la metà dell'importo contrattuale, sentiti i competenti organi consultivi;

l) nominare i collaudatori ed approvare gli atti di collaudo dei lavori affidati dal compartimento, disporre la verifica tecnico-contabile degli atti di contabilità finale;

m) nominare, su proposta del Primo dirigente tecnico, i direttori dei lavori ed i rispettivi collaboratori nonché disporre il movimento di personale compartimentale.

Gli onorevoli Bonetti Mattinzoli, Satanassi e Jovannitti hanno presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire la lettera b) con la seguente:

« b) predisporre, sentita la regione, i programmi di massima dei lavori, nonché predisporre i programmi delle forniture e trasmetterli ogni anno con le proposte di priorità alla direzione generale, per la determinazione di cui all'articolo 8 della presente legge; ».

9. 1.

All'articolo 9, lettera c), sopprimere le parole: « qualunque sia il modo con il quale si intende provvedere all'esecuzione dei lavori o procedere agli appalti ».

9. 2.

All'articolo 9 aggiungere, infine, il seguente comma:

« I dirigenti capi compartimento, in mancanza del primo dirigente amministrativo, svolgono le funzioni stabilite dal successivo articolo 11 ».

9. 3.

GIANFRANCO ROCELLI, *Relatore*. Esprimo parere contrario su questi emendamenti.

MARIO TASSONE, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Anche il Governo è contrario.

PIERA BONETTI MATTINZOLI. Nel presentare questi emendamenti, dobbiamo anche preannunciare il voto contrario del gruppo comunista sull'articolo 9, sia per le specifiche motivazioni addotte dal collega Satanassi, sia per le riserve che siamo venuti esprimendo lungo tutto il dibattito su questa proposta di legge.

Desidero solo aggiungere che non comprendiamo perché il Governo non voglia accogliere una regolamentazione, per legge, del rapporto con le regioni, che di fatto esiste, e che l'ANAS stessa va a cercare.

Per quanto si riferisce all'ultimo emendamento, penso che esso potrebbe essere assorbito dall'approvazione dell'emendamento del relatore all'allegato B.

Possiamo accantonarlo, se viene approvato l'emendamento del relatore all'allegato B. In tale caso, i primi dirigenti amministrativi sarebbero distribuiti in tutti i compartimenti.

PRESIDENTE. Propongo di rinviare l'esame dell'articolo 9 successivamente a quello delle tabelle allegate.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

PIERA BONETTI MATTINZOLI. Preannuncio che il gruppo comunista si asterrà dalla votazione degli articoli 10 ed 11.

PRESIDENTE. Poiché ai successivi articoli 10 ed 11 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 10.

In attesa della disciplina organica generale della dirigenza pubblica, le competenze dei primi dirigenti tecnici in servizio presso i compartimenti della viabilità sono le seguenti:

a) di sostituire i dirigenti capi compartimento in caso di loro assenza o di impedimento temporaneo;

b) di esercitare, nella direzione dei lavori che si svolgono nell'ambito del compartimento le attribuzioni dell'ingegnere capo previste dal regolamento 25 maggio 1985, n. 350, fatta eccezione per la stipula dei contratti relativi a lavori e somministrazioni da eseguirsi in economia;

c) di provvedere a far redigere gli elaborati necessari per la determinazione dei compensi revisionali per i lavori in corso ed a lavori ultimati;

d) di coordinare l'attività delle sezioni esecutive lavori e proporre ai di-

rigenti capi compartimento i provvedimenti necessari per la loro migliore funzionalità;

e) di provvedere al coordinamento ed alla sorveglianza dei centri di manutenzione e proporre ai dirigenti capi compartimento la distribuzione del personale addetto;

f) di dirigere l'ufficio progettazione nell'ambito dei programmi disposti;

g) di rappresentare l'amministrazione nelle procedure di determinazione delle indennità di espropriazione;

h) di rappresentare l'amministrazione in seno alle commissioni regionali per il rilevamento dei prezzi dei materiali, trasporti e noli.

(È approvato).

ART. 11.

In attesa della disciplina organica generale della dirigenza pubblica, le competenze dei primi dirigenti amministrativi presso i compartimenti della viabilità sono le seguenti:

a) adottare i provvedimenti di cui al secondo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e disporre gli atti preliminari ed istruttori negli affari di competenza degli organi superiori;

b) presiedere le gare per l'aggiudicazione dei lavori e forniture, stipulare i contratti, le convenzioni e le transazioni la cui approvazione spetta ai dirigenti capi compartimento;

c) emettere i provvedimenti di concessione, autorizzazione e licenze che interessano il demanio stradale previa approvazione in linea tecnica;

d) provvedere alla liquidazione delle indennità di esproprio;

e) provvedere agli atti vincolanti dell'Amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, per quanto di competenza;

f) provvedere alle spese da affidare in economia di cui all'articolo 3 del Regolamento per la disciplina dei servizi in economia dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1980, n. 423, relativamente a quanto previsto ai nn. 2, 3, 7 e 8 nell'ambito dei fondi assegnati;

g) approvare e liquidare gli atti di contabilità finale dei lavori affidati al compartimento.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 12.

L'articolo 16 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1965, n. 431, e successive modificazioni, è abrogato.

Presso i compartimenti della viabilità dell'Azienda nazionale autonoma delle strade è costituito un comitato tecnico-amministrativo di cui fanno parte il dirigente superiore tecnico ispettore generale di zona competente o un suo delegato di pari qualifica che lo presiede, il dirigente capo compartimento, il capo dell'ufficio tecnico del provveditorato per le opere pubbliche o un suo delegato o un funzionario tecnico del Ministero dei lavori pubblici, l'Avvocato distrettuale dello Stato o un suo delegato, i dirigenti tecnico ed amministrativo in servizio presso il compartimento.

Il parere di detto comitato tecnico-amministrativo deve essere richiesto:

a) sui programmi di massima per lavori e fornitura di cui all'articolo 8 della presente legge;

b) sui progetti di massima ed esecutivi di lavori e forniture e le relative variazioni ed aggiunte fino all'importo di 2 miliardi di lire qualunque sia il modo con il quale si intende provvedere all'esecuzione dei lavori o procedere agli appalti;

c) sui maggiori compensi da pagare alle imprese a seguito di vertenze con le stesse in corso d'opera o in sede di collaudo o per esonero di penalità contrattuali per i lavori affidati dal dirigente capo compartimento quando ciò che si chiede che l'amministrazione abbandoni, paghi o prometta non superi i 250 milioni di lire;

d) sulle proposte relative alla concessione di compensi per revisione prezzi contrattuali a lavori ultimati entro i limiti complessivi di competenza per un importo, di cui alla precedente lettera b), quando l'importo totale della revisione non superi il quinto dell'importo contrattuale nonché la durata dei lavori, per effetto delle sospensioni e proroghe intervenute, non abbia superato del 20 per cento la durata contrattuale;

e) sugli atti di transazione diretti a prevenire o a troncane contestazioni giuridiche giudiziarie quando non si tratti di controversie di cui alla precedente lettera c) e quando ciò che l'amministrazione prometta, rinunci o abbandoni non superi i 150 milioni di lire;

f) sulle proposte di risoluzione o rescissione dei contratti relativi a lavori appaltati per limiti di valore dal compartimento.

Il parere del comitato sostituisce nelle predette materie il parere del Consiglio di Stato.

Le funzioni di relatore sono espletate dal primo dirigente compartimentale competente per materia.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario appartenente al settimo livello.

Gli onorevoli Bonetti Mattinzoli, Satanassi e Jovannitti hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 12, dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:

« Alla seduta del Comitato tecnico-amministrativo che esprime il parere sulla lettera a) del successivo comma, partecipa

il dirigente tecnico del competente assessorato regionale ».

GIANFRANCO ROCELLI, *Relatore*. Esprimo parere contrario a tale emendamento.

MARIO TASSONE, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Dichiaro, a nome del Governo, di essere contrario a questo emendamento perché il ministro dei lavori pubblici dà i pareri su tutti i progetti dell'ANAS. Dunque, la partecipazione del dirigente tecnico del competente assessorato regionale, in questo caso, non ci riguarda.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, contrari il relatore ed il rappresentante del Governo, l'emendamento Bonetti Mattinzoli, Satanassi e Jovannitti.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 12.

(È approvato).

PIERA BONETTI MATTINZOLI. Preannuncio che il gruppo comunista si asterrà dalla votazione degli articoli dal 13 al 20.

PRESIDENTE. Poiché agli articoli dal 13 al 20 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 13.

Le funzioni di controllo previste dalle vigenti norme sono esplicate in sede compartimentale, dalle ragionerie regionali del Tesoro e dalle delegazioni o sezioni regionali della Corte dei conti.

(È approvato).

ART. 14.

I limiti di importo previsti dall'articolo 14, primo comma, della legge 7 febbraio 1961, n. 59, come modificati dall'ar-

articolo 18, primo comma, della legge 10 dicembre 1981, n. 741, sono così elevati:

1) limiti di cui alla lettera g): fino a 500 milioni di lire;

2) limiti di cui alla lettera h): fino a 500 milioni di lire.

La lettera i) del primo comma dell'articolo 14 della legge 7 febbraio 1961, n. 59 è sostituita dalla seguente:

« i) sulle proposte relative alla concessione di compensi per revisione dei prezzi contrattuali a lavori ultimati quando l'importo totale della revisione non sia inferiore a cinque miliardi di lire o superi la metà dell'importo contrattuale ovvero la durata dei lavori, comprensiva di eventuali proroghe e sospensioni, superi di oltre la metà il tempo contrattuale iniziale ».

I limiti di importo previsti dall'articolo 17, primo comma della legge 7 febbraio 1961, n. 59 come modificati dall'articolo 18, secondo comma, della legge 10 dicembre 1981, n. 741, sono così elevati:

1) limiti di cui alla lettera a): rispettivamente fino a 2 e 6 miliardi di lire e rispettivamente fino a 2 e 3 miliardi di lire;

2) limiti di cui alla lettera e): rispettivamente fino a 100 e 500 milioni di lire.

La lettera g) del primo comma dell'articolo 17 della legge 7 febbraio 1961, n. 59 è sostituita dalla seguente:

« g) sulle proposte relative alla concessione di compensi per revisione dei prezzi contrattuali a lavori ultimati quando l'importo totale della revisione sia compreso fra 2 e 5 miliardi di lire, non superi la metà dell'importo contrattuale e la durata dei lavori, comprensiva di eventuali proroghe e sospensioni, non superi di oltre la metà il tempo contrattuale iniziale ».

I predetti limiti di importo sono aggiornati ogni tre anni, con decreto del

Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio di amministrazione dell'ANAS, in base all'andamento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

(È approvato).

ART. 15.

Le licitazioni private per l'appalto dei lavori e forniture il cui importo rientra nei limiti indicati nell'articolo 9 sono tenute presso i compartimenti della viabilità. Le funzioni di ufficiale rogante sono affidate con decreto del Ministro dei lavori pubblici, presidente dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, ad un funzionario inquadrato in un livello non inferiore al settimo. Su autorizzazione del Ministro dei lavori pubblici, presidente dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, sentito il Consiglio di amministrazione possono essere esperite presso i compartimenti regionali dell'Azienda nazionale autonoma delle strade licitazioni per lavori il cui importo superi quello indicato nel precedente articolo 8.

(È approvato).

ART. 16.

I dirigenti superiori amministrativi e tecnici in servizio presso la Direzione generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, oltre alle normali competenze di legge, espletano le funzioni ispettive presso i compartimenti regionali della viabilità con competenze relative a zone comprendenti gruppi di compartimenti preferibilmente confinanti.

Le zone di competenza di ciascun ispettorato di cui al primo comma sono definite, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, presidente dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, sentito il Consiglio d'amministrazione.

Ai dirigenti superiori tecnici spetta altresì presiedere i comitati tecnici-amministrativi compartimentali e relazionare agli Organi consultivi centrali sui progetti e

perizie redatti dai compartimenti che superano i limiti di competenza dei comitati predetti.

(È approvato).

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 17.

In attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali di cui alla legge 10 luglio 1984, n. 301, e comunque non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la copertura dei posti di funzione disponibili nelle qualifiche di primo dirigente alla data di entrata in vigore della presente legge, l'Azienda nazionale autonoma delle strade può affidare, in via transitoria e comunque per non oltre diciotto mesi dalla data di pubblicazione dei bandi relativi ai concorsi predetti, le funzioni di primo dirigente previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e dalla presente legge al personale della corrispondente carriera direttiva con qualifica non inferiore a quella di direttore aggiunto di divisione (8° livello).

Il conferimento dell'incarico temporaneo di cui al precedente comma è disposto con decreto del Ministro dei lavori pubblici, presidente dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, sentito il consiglio di amministrazione.

Ai funzionari ai quali viene conferito tale incarico temporaneo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 51 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, limitatamente al periodo in cui tale incarico viene svolto.

(È approvato).

ART. 18.

In sede di prima applicazione della presente legge, ai concorsi che l'Azienda nazionale autonoma delle strade bandirà

per il conseguimento della qualifica di capo cantoniere potranno partecipare i cantonieri dell'ANAS, anche se sprovvisti del richiesto titolo di studio (licenza media inferiore), purché svolgano alla data della presente legge ed abbiano svolto continuativamente per almeno due anni antecedenti l'entrata in vigore della legge 4 marzo 1982, n. 65, le funzioni di capo cantoniere.

L'attribuzione di tali funzioni dovrà risultare da provvedimento dell'Amministrazione nel quale dovrà essere indicato il tronco lungo il quale il dipendente ha svolto le mansioni superiori.

Ai cantonieri promossi alla qualifica di capo cantoniere con decorrenza 1° luglio 1980 si applicano le disposizioni di cui al precedente primo comma.

Il servizio nella qualifica di cantoniere prestato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 4 marzo 1982, n. 65, viene valutato ai fini del raggiungimento dell'anzianità di anni cinque nella IV qualifica, richiesta dall'articolo 2, comma sesto, della citata legge n. 65.

(È approvato).

ART. 19.

Le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 4 marzo 1982, n. 65, si applicano anche al personale operaio assunto dall'ANAS quale vincitore di concorsi pubblici banditi prima della entrata in vigore della legge stessa qualunque sia la data di nomina e sempreché eserciti le mansioni proprie di una delle qualifiche di mestiere indicate nel citato articolo 16 della legge n. 65 del 1982.

Le disposizioni contenute nell'articolo 16 della legge 4 marzo 1982, n. 65, sono estese, altresì, al personale operaio inquadrato in ruolo successivamente al 23 marzo 1982, ai sensi della legge n. 33 del 1980 purché eserciti le mansioni proprie di una delle qualifiche di mestiere indicate nell'articolo 16 della legge 4 marzo 1982, n. 65.

In deroga ai divieti sanciti dalle leggi finanziarie relative agli anni 1983, 1984

e 1985, l'articolo 17 della legge 4 marzo 1982, n. 65, trova applicazione anche per quegli operai il cui inquadramento in ruolo sia ancora da effettuare.

La decorrenza giuridica dell'inquadramento in ruolo di cui al citato articolo 17, viene stabilita in quella del 23 marzo 1982 sia per gli inquadramenti già effettuati, sia per quelli ancora da effettuare.

In deroga agli attuali limiti orari, previsti dalle vigenti disposizioni, il personale di esercizio (capi cantonieri, cantonieri ed operai) può essere autorizzato, per prestazioni connesse alla sorveglianza ed al ripristino della viabilità per sgombero neve, frane, alluvioni ed altre calamità naturali, ad effettuare sino a 460 ore di lavoro straordinario annuale, nell'ambito delle somme assegnate in bilancio.

Il comma u) dell'articolo 10 della legge 7 febbraio 1961, n. 59 e sue successive modificazioni ed integrazioni è così modificato:

« da quattro rappresentanti del personale designati elettivamente ogni quadriennio, che possono essere sostituiti da altrettanti supplenti ».

(È approvato).

ART. 20.

L'articolo 20 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, è sostituito dal seguente:

« Per i progetti di massima ed esecutivi di lavori e forniture da eseguirsi a cura dell'ANAS, direttamente o in concessione, il parere degli Organi consultivi dell'azienda, nell'ambito della rispettiva competenza, sostituisce il parere del Consiglio di Stato ».

Il terzo comma dell'articolo 32 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, è così modificato:

« L'Azienda provvede direttamente alle locazioni, ai servizi ed alle forniture occorrenti per il proprio funzionamento e previa delibera del Consiglio di amministrazione, all'acquisto od alla costru-

zione di immobili da adibire a sedi della Direzione generale e degli uffici periferici.

Provvede altresì alla gestione dei beni patrimoniali di qualsiasi natura destinati ai servizi delle strade ed autostrade statali e degli auto e motoveicoli, degli impianti e dei macchinari di sua proprietà.

Per i beni gestiti dall'ANAS, la dichiarazione di cui all'articolo 829 - primo comma - del codice civile è emessa dal Ministro dei lavori pubblici, presidente dell'Azienda nazionale autonoma delle strade o, per delega, dal direttore generale dell'azienda ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 21.

I Compartimenti dell'Azienda nazionale autonoma delle strade hanno sede nei capoluoghi di regione. I Compartimenti e gli uffici speciali sono articolati nelle sezioni staccate di cui all'allegata tabella A.

Viene istituito l'Ufficio speciale per la grande viabilità in Sicilia. L'Ufficio svolge l'alta vigilanza sulle autostrade siciliane in concessione.

Il Ministro dei lavori pubblici, Presidente dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, sentito il Consiglio d'amministrazione, definisce con proprio decreto i compiti e gli organigrammi del predetto Ufficio entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

I capi comparto e i primi dirigenti compartimentali sono assegnati alle rispettive sedi con decreto del Ministro dei lavori pubblici, Presidente della ANAS, sentito il Consiglio d'Amministrazione dell'Azienda, per un periodo non superiore a tre anni.

L'incarico nello stesso Compartimento non può essere prorogato per un periodo superiore ad un secondo triennio. In occasione dei trasferimenti, è riconosciuto il trattamento di missione per sei mesi.

L'onorevole Bonetti Mattinzoli ha presentato il seguente emendamento all'articolo 21 e correlato emendamento alla tabella A:

All'articolo 21, sostituire il primo comma con il seguente:

« I compartimenti e gli uffici speciali dell'Azienda nazionale autonoma delle strade hanno sede nei comuni indicati dalla allegata tabella A. I compartimenti sono articolati anche in sezioni staccate, così come indicato nella stessa tabella ».

21. 1.

Alla tabella A al punto 4), sostituire la parola: « Trento » con: « Bolzano » e la parola: « Bolzano » con la parola: « Trento ».

L'onorevole Ebner ha presentato il seguente emendamento all'articolo 21 e correlato emendamento alla tabella A:

All'articolo 21, primo comma, aggiungere le seguenti parole: « e delle province autonome di Trento e Bolzano ».

21. 2.

Alla tabella A, sostituire il punto 4) con il seguente:

« 4) Trentino-Alto Adige, Trento, Bolzano ».

MICHL EBNER. L'emendamento da me presentato prevede che l'attuale compartimento dell'ANAS di Bolzano rimanga in tale città e non venga, invece, trasferito a Trento.

Tre sono le ragioni che mi hanno indotto a formulare questa proposta di modifica dell'articolo 21 e della tabella A. La prima di esse è di ordine logico in quanto il trasferimento del compartimento ANAS da Bolzano a Trento non ha molto senso poiché le due province autonome sono state parificate e perché esso comporterebbe soltanto delle spese.

La seconda ragione è di ordine politico. Come ho già detto in altra occasione,

in una situazione così difficile come quella attuale in provincia di Bolzano togliere forza di lavoro specialmente al gruppo etnico italiano significherebbe creare dei problemi, soprattutto per l'equilibrio proporzionale tra le due componenti etnicolinguistiche dell'Alto Adige. La terza ragione è che risulta impossibile modificare con una legge ordinaria una norma di attuazione di un dettato costituzionale.

Dunque, se non si capisce questa situazione, chi voterà sull'emendamento da me presentato e sull'intero articolo 21 dovrà assumersi la responsabilità della sua scelta.

Poiché l'onorevole Bonetti Mattinzoli ha presentato un emendamento analogo al mio, desidero esprimerle la mia gratitudine per avere capito la illogicità di un trasferimento del compartimento ANAS da Bolzano a Trento.

Per queste ragioni invito tutti i colleghi a valutare attentamente l'emendamento da me presentato ed a non voler appesantire una situazione già abbastanza grave.

PIERA BONETTI MATTINZOLI. Noi del gruppo comunista comprendiamo le ragioni esposte dall'onorevole Ebner circa la necessità di mantenere il compartimento dell'ANAS di Bolzano. Esso, infatti, rappresenta una realtà ormai consolidata e pertanto la proposta di trasferirlo a Trento — pur se in ossequio ad una norma di procedura generale — appare del tutto incomprensibile. Noi comunisti, dunque, riteniamo che il compartimento dell'ANAS di Bolzano debba rimanere in quella città e che si debba dare ad esso — così come è previsto, nella tabella, per altre zone — autonomia di intervento, soprattutto in determinati periodi dell'anno come la stagione invernale, attraverso la costituzione di sezioni staccate. La tabella prevede, infatti, che tutto l'arco alpino sia coperto da tali sezioni proprio per i problemi particolari che esso presenta. Pertanto, riteniamo che la soluzione migliore sia data dal mantenimento del compartimento ANAS di Bol-

zano e dall'istituzione di una sezione staccata a Trento. Pur comprendendo le motivazioni addotte dall'onorevole Ebner a sostegno del suo emendamento, tuttavia ci asterremo dalla votazione di esso.

ROMEO RICCIUTI. Avremmo dovuto riflettere profondamente sull'atto che stiamo per compiere. Ragioni economiche non sono sufficienti a giustificare il grave squilibrio che la decisione che stiamo per prendere può determinare. Ritengo che l'equilibrio etnico e la convivenza delle comunità in Alto Adige siano molto più importanti della dislocazione della sede del compartimento ANAS. Pertanto, dichiaro di associarmi alle considerazioni esposte dall'onorevole Ebner e di votare a favore del suo emendamento.

GIANFRANCO ROCELLI, *Relatore*. Sono perfettamente cosciente della delicatezza di quanto stiamo per decidere. Devo far rilevare, tuttavia, che questo è un articolo di principio, fondamentale per la legge, perché attraverso di esso si sancisce la dimensione territoriale, basata sui compartimenti in cui è diviso il nostro paese. Viene infatti stabilito un principio chiarissimo, per il quale la sede del compartimento è stabilita nel capoluogo di regione, a causa della necessità di contatti e collegamenti fra le regioni.

È quindi questo rilievo politico — e non economico, come ha affermato l'onorevole Ricciuti — che desideriamo sancire con questa norma.

Mi rendo conto della delicatezza delle questioni sollevate, anche in ordine al rapporto speciale esistente tra la provincia autonoma di Bolzano e lo Stato italiano. Tuttavia, proprio per questo ritengo che se l'articolo 2 venisse approvato con le modifiche proposte, sarebbe necessario investire della questione la Commissione affari costituzionali, trattandosi di materia che ricade sotto la sua competenza.

Pertanto, poiché ritengo ed auspico che il Senato apporterà le modifiche espresse nell'ordine del giorno presentato, sono del parere che gli emendamenti proposti possano essere ritirati, essendo il relato-

re pronto ad adeguarsi agli orientamenti dell'altro ramo del Parlamento quando questo provvedimento tornerà in questa Commissione in seconda lettura.

Esistono inoltre motivi legati al rispetto del pacchetto De Gasperi-Gruber, in relazione alla percentuale di cittadini di lingua tedesca all'interno della realtà del compartimento; finalmente si potrà determinare con certezza questa percentuale relativa alla provincia autonoma di Bolzano, in quanto fino ad ora erano comprese nel compartimento le province di Belluno, Trento e Bolzano. In conclusione, ribadisco la mia disponibilità ad adeguarmi a quanto il Senato disporrà sulle questioni che sono emerse nella discussione in questa Commissione.

MARIO TASSONE, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Desidero far presente all'onorevole Ebner che il Governo ha ritirato tutti gli emendamenti presentati, intesi ad adeguare il personale dell'ANAS alle funzioni che questo è chiamato a svolgere. Ho seguito con molta attenzione l'esposizione dell'onorevole Ebner e vorrei invitarlo a ritirare l'emendamento da lui presentato, onde evitare di procedere ad una votazione contrapposta.

Certamente esiste un problema di riequilibrio tra cittadini di lingua italiana e lingua tedesca, che dovrà essere valutato con molta attenzione; infatti dovrà essere riconsiderata la norma che stabilisce la sede del compartimento nel capoluogo.

Invito pertanto l'onorevole Ebner ad accedere alla richiesta di ritirare l'emendamento proposto, altrimenti — pur riconoscendo che il problema da lui sollevato esiste realmente — sono costretto ad esprimere parere contrario.

MICHL EBNER. Per quanto riguarda l'invito rivoltomi dal relatore di ritirare l'emendamento da me presentato, devo dichiarare che non sono di questo avviso in quanto la questione è stata sollevata molto tempo fa, esattamente il 22 maggio scorso, e perciò non è certo mancata la opportunità di valutarla nel merito.

Ho fornito dati e promemoria per cercare di spiegare meglio i termini del problema; lasciare al Senato la decisione finale vuol dire accantonare la questione.

Onorevoli colleghi, signor sottosegretario, signor presidente, con tutta sincerità non credo che il ritiro del mio emendamento possa rappresentare una via di uscita.

Questo articolo 21 prevede infatti soltanto lo spostamento del dipartimento da Bolzano a Trento, perché in tutta Italia il principio è salvo.

Ora, voglio ricordare che le province autonome di Trento e di Bolzano hanno le stesse competenze, e sono parificate anche per quanto riguarda il Commissario di Governo, il Consiglio regionale per due anni e mezzo ha sede a Trento e per altrettanto risiede a Bolzano. Mi domando perché si debba trasferire questo compartimento, se non per salvaguardare un principio a cui, per quarant'anni, nessuno ha pensato. Non c'è alcuna ragione logica per un provvedimento del genere: a meno che non si voglia penalizzare Bolzano per favorire Trento.

Non vedo, infine, la ragione di rinviare la soluzione di questo problema, e pertanto mi permetto di insistervi.

GIAN UGO POLESELLO. Al di là di quello illustrato dal presentatore, c'è un senso più profondo nell'emendamento del collega Ebner, che penso sia il caso di valutare, al fine di risolvere in maniera soddisfacente il problema.

Di fatto, l'ANAS è uno degli enti programmatori e pianificatori più rilevanti, nel nostro Paese, perché le strade possono favorire o sconvolgere la pianificazione, e pertanto in quest'ambito costituiscono elementi decisivi. Le regioni a statuto ordinario hanno competenza per quanto riguarda la pianificazione dei loro territori, ed ancor più ce l'hanno quelle a statuto speciale. Su di esse sono modellate le province autonome di Trento e di Bolzano, la cui competenza è quindi primaria, in tale settore.

Sarebbe quindi il caso che l'ANAS adeguasse la sua programmazione al tipo di

struttura previsto dalla Costituzione stessa, anche per rendere un domani, quando la legge sarà operante, più vivo ed adeguato il rapporto tra la sua struttura organizzativa e le singole realtà territoriali.

Prego perciò l'onorevole Ebner di ritirare il suo emendamento, chiedendogli di aderire contestualmente ad un ordine del giorno — che potremmo formulare insieme — contenente un'indicazione del genere.

MICHL EBNER. Ringrazio l'onorevole Polesello per il suo intervento; in base alle motivazioni che egli ha addotto, si dovrebbe fare un compartimento per Trento ed uno per Bolzano: a noi andrebbe bene, ma ci è stato obiettato che ci sono delle difficoltà. Tutto quello che chiediamo è che non si penalizzi Bolzano.

Per rispondere alla sua proposta, devo dirle, onorevole Polesello, che ho perso purtroppo la fiducia negli ordini del giorno: questi, anche se vengono firmati da tutti e votati, non sempre vengono attuati. Perciò, pur ringraziando della mediazione offerta, desidero insistere sul mio emendamento, ritenendo che diversamente non riusciremmo a risolvere il problema.

PRESIDENTE. Onorevole Bonetti, mantiene il suo emendamento, sostitutivo del primo comma?

PIERA BONETTI MATTINZOLI. Sì, signor presidente.

GIANFRANCO ROCELLI, *Relatore*. Poiché questo emendamento richiede il parere della I Commissione affari costituzionali, dobbiamo tener presente — e quindi assumerci la relativa responsabilità — che la proposta di legge non potrebbe essere approvata in via definitiva prima delle ferie estive.

GUIDO ALBORGHETTI. Se una parte della maggioranza continua a sostenere che l'approvazione di certi emendamenti comporta un rinvio dell'approvazione, ciò equivale a dire che non si possono più

presentare emendamenti! Credo che occorra, invece, chiedersi se un certo emendamento sia o meno sensato.

Se la maggioranza ha dei timori per quanto riguarda la proporzionalità del personale, si potrebbe chiarire che tale proporzionalità si applica solo per quanto concerne il compartimento di Bolzano e non per quello di Trento. Riteniamo poi che abbiamo il tempo di acquisire un nuovo parere della I Commissione affari costituzionali, in modo da definire la proposta di legge entro domani, senza lasciare in sospeso un problema importante.

MICHL EBNER. Dichiaro che voterò a favore dell'emendamento Bonetti, dal momento che esso si ispira ad un concetto analogo a quello che informa il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Bonetti 21. 1.

(È respinto).

Dichiaro, pertanto, preclusi l'emendamento Ebner 21. 2, nonché gli altri due emendamenti riferiti al punto 4) della tabella A.

Pongo in votazione l'articolo 21.

(È approvato).

Poiché all'articolo 22, non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 22.

Il decentramento delle competenze amministrative della direzione generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade ai Compartimenti della viabilità indicate nell'articolo 11, lettera a), della presente legge avviene entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge per quanto attiene alle seguenti materie: liquidazione del trattamento di quiescenza e di previdenza, riscatti e computabilità

in pensione dei servizi indicati negli articoli 11, 12, 13 e 14 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dei periodi contributivi previsti dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29.

Resta ferma la competenza della Direzione generale dell'ANAS di adottare, fino ad esaurimento, i provvedimenti derivanti dall'attuazione della legge 4 marzo 1982, n. 65, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 149, nonché del decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1984, n. 52.

È abrogato l'articolo 54 della legge 7 febbraio 1961, n. 59.

(È approvato).

Do lettura dell'ultimo articolo.

ART. 23.

All'onere complessivo annuo di lire 3.500 milioni derivante dall'attuazione della presente legge, si farà fronte mediante analogo riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo numero 242 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno finanziario relativo al 1985.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento, interamente sostitutivo dell'articolo, in ottemperanza del parere espresso dalla V Commissione:

L'articolo 23 è sostituito dal seguente:

ART. 23.

« All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 3.100 milioni nell'anno finanziario 1986 ed in lire 4.000 milioni nell'anno finanziario 1987, si provvede mediante imputazione di copertura

alle disponibilità risultanti nella categoria V (interessi) del bilancio triennale 1985-1987. dell'Azienda nazionale autonoma delle strade.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Pongo in votazione tale emendamento.
(È approvato).

Passiamo all'esame degli allegati e della tabella.

Do lettura dell'allegato A:

ALLEGATO A

TABELLA IV-BIS

CARRIERA DIRETTIVA - ESPERTI - DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE.

Qualifica	Livello	Posti
Geologi	VII	5
	VIII	4
		—
		Totale 9
		==
Architetti	VII	5
	VIII	4
		—
		Totale 9
		==

Il relatore ha presentato il seguente emendamento, in ottemperanza del parere espresso dalla I Commissione:

Alla voce « Geologi », sostituire la cifra « 5 » con la cifra « 10 », la cifra « 4 » con la cifra « 9 » e la somma « 9 » con la somma « 19 ».

Pongo in votazione l'emendamento del relatore all'allegato A.
(È approvato).

Pongo in votazione l'allegato A nel suo complesso, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'allegato B:

ALLEGATO B

TABELLA X

QUADRO E — DIRIGENTI AMMINISTRATIVI DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE.

Livello di funzione	Qualifica	Posti qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore . . .	7	Vice direttore centrale - Ispettore generale.	7
E	Primo dirigente	30	Dirigente amministrativo centrale - Dirigente am- ministrativo comparti- mentale.	30

TABELLA X

QUADRO F — DIRIGENTI TECNICI DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE.

Livello di funzione	Qualifica	Posti qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore . . .	34	Vice direttore centrale - Ispettore generale.	12
			Capo di compartimento o di ufficio speciale.	22
E	Primo dirigente	26	Vice capo di comparti- mento o di ufficio spe- ciale.	23
			Capo centro sperimentale di Cesano.	1
			Primo geologo.	1
			Primo architetto.	1

IX LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIM. DEL 1° AGOSTO 1985

Il relatore ha presentato il seguente emendamento, in ottemperanza del parere espresso dalla I Commissione:

Alla tabella X, quadro E, alla voce « Posti di funzione », sostituire la cifra « 30 » con la cifra « 8 » ed aggiungere, accanto alle parole: « Dirigente amministrativo compartimentale », la cifra « 22 ».

Alla tabella X, quadro F, dopo le parole: « Primo geologo », aggiungere la parola « centrale » e dopo le parole: « Pri-

mo architetto » aggiungere la parola « centrale ».

Pongo in votazione l'emendamento del relatore all'allegato B.

(È approvato).

Pongo in votazione l'allegato B nel suo complesso, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura della tabella A:

TABELLA A

COMPARTIMENTI DELLA VIABILITÀ ED UFFICI SPECIALI

A) COMPARTIMENTI DELLA VIABILITÀ

Territorio	Sede	Sezioni staccate dipendenti
1) Valle d'Aosta	Aosta	—
2) Piemonte	Torino	Novara
3) Lombardia	Milano	Sondrio
4) Trentino-Alto Adige	Trento	Bolzano
5) Venezia Giulia e Friuli	Trieste	Udine Pordenone
6) Veneto	Venezia	Belluno
7) Liguria	Genova	—
8) Emilia e Romagna	Bologna	—
9) Toscana	Firenze	—
10) Umbria	Perugia	—
11) Marche	Ancona	—
12) Lazio	Roma	—
13) Abruzzi	L'Aquila	Pescara
14) Molise	Campobasso	—
15) Campania	Napoli	Salerno
16) Lucania	Potenza	—
17) Puglia	Bari	Foggia - Lecce
18) Calabria	Catanzaro	Reggio Calabria - Cosenza
19) Sicilia	Palermo	Catania - Trapani - Agrigento
20) Sardegna	Cagliari	Sassari

B) UFFICI SPECIALI

Denominazione	Sede	Sezioni staccate dipendenti
1) di Cosenza	Cosenza	Salerno - Reggio Calabria
2) di Palermo	Palermo	Catania

PIERA BONETTI MATTINZOLI. Dichiaro che il gruppo comunista si asterrà dalla votazione della tabella A.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la tabella A.

(È approvata).

Riprendiamo l'esame dell'articolo 9, in precedenza accantonato, del quale ho già dato lettura ed a cui sono stati presentati tre emendamenti.

Ricordo che su tutti e tre gli emendamenti in esame il relatore ed il rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario.

Dichiaro precluso, a seguito dell'approvazione dell'allegato B, l'emendamento Bonetti Mattinzoli, Satanassi e Jovannitti 9. 3.

Pongo in votazione, contrari il relatore ed il rappresentante del Governo, lo emendamento Bonetti Mattinzoli, Satanassi e Jovannitti 9. 1.

(È respinto).

Pongo in votazione, contrari il relatore ed il rappresentante del Governo, l'emendamento Bonetti Mattinzoli, Satanassi e Jovannitti 9. 2.

(È respinto).

PIERA BONETTI MATTINZOLI. Dichiaro che il gruppo comunista si asterrà dalla votazione dell'articolo 9.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo 9.

(È approvato).

Passiamo agli ordini del giorno.

Gli onorevoli Rocelli, Bonetti Mattinzoli, Medri, Piermartini, Facchetti ed Ebner hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La IX Commissione lavori pubblici,

1) premesso che occorre provvedere — anche su richiesta degli organi di controllo — alla regolarizzazione del personale delle ex carriere ausiliarie dell'esercizio (capi cantonieri e cantonieri) e degli operai adibiti per esigenze di servizio a mansioni di ufficio (coadiutori, dattilografi, commessi) mediante l'inquadramento di tale personale tra le categorie impiegatizie in relazione alle funzioni effettivamente svolte;

2) premesso che, in relazione ai nuovi e ponderosi impegni ai quali l'Azienda verrà chiamata per l'attuazione del piano decennale, e per far fronte alla improcrastinabile esigenza di qualificare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, si appalesa sin d'ora la necessità di incrementare ulteriormente i ruoli organici del personale dell'ANAS oltre i modesti aumenti concessi con la presente proposta di legge,

impegna il Governo

a) a voler assumere le opportune iniziative atte a risolvere l'annoso problema della situazione anomala del personale di esercizio che, per esigenze di servizio, presta la propria attività in mansioni di ufficio;

b) a voler assumere le opportune iniziative atte a consentire, in vista degli impegni ai quali l'Azienda sarà chiamata una organica ristrutturazione dell'ANAS e l'aumento degli organici che si renderà necessario.

MARIO TASSONE, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Dichiaro di accogliere tale ordine del giorno.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

PIERA BONETTI MATTINZOLI. Siamo giunti alla prima importante tappa di un *iter* legislativo difficile e tormentato, il cui inizio risale alla legislatura precedente. Vi è stato — è vero — un certo ripensamento da parte del Governo a proposito della necessità di un serio decentramento dei compartimenti della viabilità e degli uffici speciali. Vengono, infatti, proposte talune misure di decentramento che noi comunisti riconosciamo e valutiamo come positivi, in vista di misure ancora più efficaci. Pur tuttavia, resta irrisolto il problema dei rapporti tra regioni ed ANAS, che, oltretutto, ha avuto un peso notevole nell'elaborazione del piano decennale della viabilità. Le esigenze di sistemazione, ristrutturazione e riforma dell'ANAS sono ben più rilevanti di quanto non appaiano in questo provvedimento. Pertanto, è necessario un ripensamento del ruolo di tale azienda, in riferimento non solo alle nuove competenze stabilite nel piano decennale della viabilità, bensì anche alle competenze ordinarie da tempo assegnate all'ANAS relativamente alla manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale.

Del resto, è a nostra disposizione una relazione abbastanza bene documentata sullo stato manutentorio delle nostre strade, sulla quale sarà opportuno discutere. Continuano a rimanere irrisolti alcuni problemi di contenuto, ricordati anche nell'ordine del giorno che è stato poc'anzi accolto dal rappresentante del Governo. Ci è stato richiesto un procedimento di approvazione che non è del tutto lineare

perché si prevede già una terza lettura della proposta di legge da parte di questa Commissione. Noi, al momento attuale, non possiamo che formulare l'esigenza che siano apportate delle modifiche a questo provvedimento. L'accoglimento da parte nostra di tale *iter* di approvazione un po' strano deriva dalla nostra volontà di affrontare alcuni dei grossi problemi dell'ANAS. Pertanto, la nostra astensione dalla votazione di questo provvedimento ha il valore di una sospensione di giudizio, che esprimeremo compiutamente durante l'esame in terza lettura di questa proposta di legge.

MICHL EBNER. Desidero innanzitutto ringraziare i colleghi che hanno votato a favore del mio emendamento; devo altresì esprimere il mio rammarico per il fatto che, nonostante il loro appoggio, la Commissione non abbia accolto il mio emendamento, cosa che comporterà difficoltà a sfondo etnico per la provincia di Bolzano. Evidentemente non si è capito a fondo il segnale emerso dalle elezioni del 12 maggio, che hanno visto il Movimento sociale italiano-destra nazionale raggiungere il 23 per cento dei suffragi; siamo sulla strada favorevole affinché quel partito arrivi al 30 per cento e perciò i partiti che hanno votato contro il mio emendamento devono assumersi tutte le loro responsabilità.

Per questi motivi, dichiaro che voterò contro la proposta di legge al nostro esame.

ALFREDO COMIS. Desidero innanzi tutto esprimere a nome della democrazia cristiana un sentito ringraziamento al relatore onorevole Rocelli per l'intenso lavoro condotto sul testo in discussione. La democrazia cristiana si appresta ad esprimere il suo voto favorevole su questo provvedimento che, nonostante dia una risposta settoriale ad un problema che ha dimensioni molto più ampie, dimostra una certa volontà di mettere l'azienda in condizioni di far fronte ai suoi compiti istituzionali. Come abbiamo notato, in seguito all'approvazione del piano decenna-

le esiste l'impellente necessità di adeguare in particolar modo gli organi tecnici dell'ANAS per poter rispondere alle esigenze attuative del piano decennale stesso.

Questo rappresenta il primo passo verso una riforma generale dell'ANAS, conformemente a quanto ha dichiarato poco fa il rappresentante del Governo. Devo dire che si è anche colta l'occasione per privilegiare geograficamente alcune zone — mi riferisco in particolare al compartimento di Bolzano — dove si erano creati problemi di carattere operativo che questo provvedimento contribuisce in parte a superare.

Rimane comunque sospeso il problema dei centri di manutenzione, questione che è stata oggetto di un ordine del giorno accolto dal Governo con il quale si è stabilito l'impegno a riconsiderare la questione in sede di organizzazione generale dell'ANAS, anche alla luce dell'attuazione del piano decennale.

Ci auguriamo che il dissenso manifestato su alcuni punti specifici di questo provvedimento possa rientrare; ci auguriamo, altresì, che il Senato in seconda lettura non apporti correttivi tali da ritardare l'approvazione definitiva della proposta di legge, perché gravi sarebbero le conseguenze sull'intera economia italiana che, come tutti sanno, si basa in buona parte sull'attuazione di opere programmate dall'ANAS.

Invito pertanto i colleghi ad esprimere voto favorevole sul provvedimento.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

PIERA BONETTI MATTINZOLI

GABRIELE PIERMARTINI. Il gruppo socialista voterà a favore di questo provvedimento per due motivi specifici, perché riteniamo che l'aver introdotto concorsi per geologi rappresenti un elemento molto importante per l'attuazione di una struttura essenziale per il nostro paese; e innanzitutto, perché si è seguito il principio del decentramento, dando autonomia di spesa ai compartimenti. Rimangono co-

munque aperti alcuni problemi, quali quello dei centri di manutenzione e del personale addetto; a questo proposito, va tuttavia rilevato che l'ordine del giorno accolto dal Governo dovrebbe costituire un elemento importante per arrivare alla soluzione di queste questioni in tempi brevi.

Per queste motivazioni ribadisco il voto favorevole del gruppo socialista.

LUDOVICO BOETTI VILLANIS AUDIFREDI. Il movimento sociale italiano-destra nazionale voterà a favore di questo provvedimento per le stesse ragioni per le quali l'onorevole Ebner ha annunciato il proprio voto contrario. Devo comunque rilevare che la proposta di legge che ci accingiamo ad approvare ha le sue luci, ma anche molte ombre. Innanzi tutto, a nostro avviso, manca una visione organica del problema, che è stato affrontato, ancora una volta, in maniera non definitiva; ciò nonostante dobbiamo riconoscere che si tratta di un primo passo e per questo riteniamo si debba esprimere una valutazione positiva, pur non potendo evitare di manifestare insoddisfazione per le carenze che ancora indubbiamente esistono.

GIORGIO MEDRI. Annuncio il voto favorevole del gruppo repubblicano sulla proposta di legge n. 798.

GIUSEPPE FACCHETTI. A nome del gruppo liberale, annuncio il nostro voto favorevole sul provvedimento al nostro esame.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà immediatamente votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

IX. LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIM. DEL 1° AGOSTO 1985

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Rocelli ed altri: « Ristrutturazione dei ruoli dell'ANAS e decentramento di competenze » (798):

Presenti	29
Votanti	20
Astenuti	9
Maggioranza	11
Voti favorevoli	19
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Astone, Balzardi, Bosco, Boetti Villanis Audifredi, Botta, Cafarelli, Comis, Ebner, Facchetti, Fornasari, Guarra, Malve-

stio, Medri, Paganelli, Piermartini, Rebul-la, Ricciuti, Rocelli, Senaldi, Sorice.

Si sono astenuti:

Alborghetti, Bonetti Mattinzoli, Chella, Fabbri, Geremicca, Palmi, Polesello, Sapia, Satanassi.

La seduta termina alle 11,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO